



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.LET-EST-0076-25-PLP del 18/04/2025, assunta a prot. n.14458 del 22/04/2025, con cui l'Impresa C.G.X. Costruzioni Generali XODO S.r.l., con sede a Porto Viro (RO), in qualità di Capogruppo/Mandataria del R.T.I., ha richiesto la proroga fino al 30/06/2025 (solo per la banchina Bolzano) dell'Ordinanza n.100/2024 del 18/12/2024, già prorogata con Ordinanza n.5/2025 del 06/02/2025, con la quale è stata disciplinata la navigazione nello specchio acqueo antistante le banchine Trento (accosto A10) e Bolzano (accosto A11) del porto di Venezia, in occasione dei lavori di adeguamento ambientale e riqualificazione delle medesime banchine, appaltati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: la propria Ordinanza n.100/2024 del 18/12/2024, sopra richiamata;

VISTA: l'autorizzazione n.350/2024, del 12/12/2024, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego del pontone galleggiante denominato "STOCK" (S/N 90117) destinato ai lavori di che trattasi, prorogata fino al 30/06/2025;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Il termine di lavorazione della Fase 2 alla **banchina Bolzano** (accosto A11), disciplinata con l'Ordinanza n.100/2024 del 18/12/2024 in premessa richiamata, è prorogato **fino al 30/06/2025**.

Restano immutate le disposizioni contenute nella suddetta Ordinanza.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del nuovo sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)